

Scheda informativa per la presentazione delle richieste di insinuazione al passivo nella procedura di insolvenza (§ 174 InsO)

Dopo l'apertura della procedura di insolvenza, i creditori devono presentare i propri crediti al curatore fallimentare. Dichiarazioni errate possono ritardare la procedura. È quindi nell'interesse dei creditori prestare attenzione alle seguenti indicazioni e alle informazioni riportate nel modulo di dichiarazione. Maggiori dettagli sono disponibili nel regolamento sull'insolvenza, in particolare nei §§ 38 - 52, 174 - 186 InsO. Il tribunale non è autorizzato a fornire informazioni legali su singole questioni. Ciò è di competenza degli avvocati, dei notai e dei consulenti legali autorizzati.

1. Presentazione dei crediti

I crediti dei creditori fallimentari non devono essere presentati al tribunale, ma al curatore fallimentare. Se è stato nominato un amministratore fiduciario (§ 270 InsO), la presentazione del credito deve essere effettuata presso di lui. I creditori fallimentari sono persone che, al momento dell'apertura della procedura di insolvenza, vantano un diritto patrimoniale nei confronti del debitore (§ 38 InsO).

2. Contenuto e allegati della domanda

Nella domanda di ammissione al passivo deve essere indicato il motivo del credito, affinché il curatore fallimentare possa verificarlo (ad es. fornitura di merci, affitto, prestito, riparazione, retribuzione, cambiale, risarcimento danni). Se i creditori ritengono che un credito sia basato su un atto illecito, su un arretrato di alimenti che il debitore ha intenzionalmente omesso di versare in violazione dei propri obblighi, o su un debito fiscale, a condizione che il debitore abbia commesso un reato fiscale ai sensi degli articoli 370, 373 o 374 del codice tributario, essi devono indicare, per ciascuno di questi crediti nei confronti di persone fisiche, i fatti su cui si basa tale valutazione.

Tutti i crediti devono essere indicati in importi fissi in valuta nazionale e infine sommati in un importo complessivo. Gli interessi possono essere dichiarati solo per il periodo fino all'apertura della procedura (data della decisione di apertura). Essi devono essere calcolati indicando il tasso di interesse e il periodo di tempo e devono essere indicati con un importo fisso. I crediti che non sono in denaro o il cui importo in denaro è indeterminato devono essere dichiarati con il loro valore stimato.

I crediti in valuta estera devono essere convertiti in valuta nazionale al tasso di cambio in vigore al momento dell'apertura della procedura (§ 45 InsO).

Alla domanda devono essere allegati i documenti probatori e gli altri documenti da cui risulta il credito. I rappresentanti legali dei creditori devono allegare alla domanda una procura speciale per la procedura di insolvenza.

Ai sensi del § 174 comma 4 frase 2 InsO (legge tedesca sull'insolvenza), anche una fattura elettronica può essere trasmessa come documento. Su richiesta del curatore fallimentare o del tribunale fallimentare devono essere presentate stampe, copie o originali dei documenti.

3. Creditori con diritti di separazione

I creditori che, in virtù di un diritto di pegno o di altro diritto di garanzia, possono rivendicare un soddisfacimento separato su un bene garantito, sono creditori fallimentari nella misura in cui il debitore sia anche personalmente responsabile nei loro confronti. Essi possono presentare tale credito personale.

4. Creditori subordinati dell'insolvenza

Una regolamentazione speciale si applica ai cosiddetti creditori subordinati (§ 39 InsO). I crediti subordinati comprendono, tra l'altro, gli interessi maturati durante l'apertura della procedura, le spese di partecipazione alla procedura, le sanzioni pecuniarie, le ammende, le sanzioni amministrative e le sanzioni coercitive, i crediti relativi a prestazioni gratuite del debitore o alla restituzione di un prestito societario sostitutivo del capitale o crediti equiparati. Tali crediti subordinati possono essere dichiarati solo se il tribunale ha espressamente invitato i creditori a dichiarare tali crediti (§ 174 comma 3 InsO). Al momento della dichiarazione, è necessario indicare la subordinazione e specificare il grado di priorità rivendicato dal creditore.

5. Presentazione successiva del credito

I crediti che vengono dichiarati solo dopo la scadenza del termine di presentazione stabilito dal tribunale possono, in determinate circostanze, richiedere un'ulteriore procedura di verifica. I costi della verifica aggiuntiva sono a carico del creditore inadempiente (art. 177, comma 1, frase 2 InsO).

6. Verifica dei crediti ed effetto della contestazione (opposizione)

I crediti dichiarati vengono esaminati nella data fissata per la verifica. Il tribunale può anche ordinare che la verifica venga effettuata con procedura scritta (§ 5 InsO). In tal caso viene fissata una cosiddetta data di riferimento per la verifica. Entro tale data il tribunale deve ricevere l'opposizione scritta con cui una parte contesta un credito da verificare.

Hanno il diritto di contestare un credito dichiarato l'amministratore dell'insolvenza, il debitore e ogni creditore dell'insolvenza. I crediti possono essere contestati in tutto o in parte in base al loro importo o al loro grado. Se i creditori hanno sostenuto che il credito deriva da un atto illecito commesso intenzionalmente dal debitore, da arretrati di mantenimento legale che il debitore ha intenzionalmente omesso di versare in violazione dei propri obblighi, o se il debitore ha commesso un reato fiscale ai sensi dei §§ 370, 373 o 374 del codice tributario, il debitore deve indicare nell'opposizione anche se tale affermazione è contestata.

Il tribunale fallimentare si limiterà a certificare le dichiarazioni presentate alla data fissata per l'udienza o alla scadenza del termine di verifica. Il tribunale fallimentare non è competente a decidere se un'opposizione sia fondata. La constatazione di un credito contestato in tutto o in parte deve essere ottenuta mediante le vie legali previste dalle leggi generali in materia (cfr. § 184 InsO).

Se un credito non è contestato o è contestato solo dal debitore, esso è considerato accertato ai fini dell'ulteriore procedura di insolvenza in conformità con la domanda di ammissione (§ 178 InsO). In caso di amministrazione autonoma disposta, anche l'opposizione del debitore impedisce l'accertamento del credito (§ 283 comma 1 frase 2 InsO). L'opposizione efficace contro un credito dichiarato ha i seguenti effetti (cfr. §§ 178 - 185 InsO):

- Se per il credito esiste già un titolo esecutivo (sentenza, riconoscimento notarile, avviso di accertamento fiscale e simili), spetta alla parte che contesta il credito perseguire l'opposizione con i mezzi giuridici generalmente ammessi.
- Se tale titolo esecutivo non è ancora disponibile, spetta al presunto creditore o alla presunta creditrice perseguire l'accertamento del credito attraverso i mezzi legali generalmente previsti a tal fine. Il contestatore deve quindi aspettarsi che venga intentata un'azione legale contro di lui/lei a causa dell'opposizione.

7. Partecipazione alle assemblee dei creditori, prova di rappresentanza

Ogni creditore può partecipare personalmente o tramite un suo rappresentante legale all'udienza di verifica o alle altre assemblee dei creditori.

I creditori possono farsi rappresentare in assemblea dei creditori e alla data di verifica da un avvocato in qualità di procuratore. Inoltre, ai sensi del § 79 comma 2 frase 2, sono autorizzati a rappresentare i creditori solo:

1. dipendenti della parte o di un'impresa ad essa collegata (§ 15 della legge sulle società per azioni); le autorità e le persone giuridiche di diritto pubblico, comprese le associazioni da esse costituite per l'adempimento dei loro compiti pubblici, possono farsi rappresentare anche da dipendenti di altre autorità o persone giuridiche di diritto pubblico, comprese le associazioni da esse costituite per l'adempimento dei loro compiti pubblici,
2. familiari maggiorenni (§ 15 del codice tributario, § 11 della legge sulle unioni civili), persone abilitate alla funzione di giudice e controparti in causa, se la rappresentanza non è connessa a un'attività retribuita,
3. associazioni dei consumatori e altre associazioni di consumatori finanziate con fondi pubblici per il recupero di crediti dei consumatori nell'ambito delle loro competenze,
4. Persone che prestano servizi di recupero crediti (persone registrate ai sensi del § 10 comma 1 frase 1 n. 1 della legge sui servizi legali) nella procedura di ingiunzione di pagamento fino alla presentazione al tribunale competente, in caso di richieste di esecuzione nell'ambito di procedimenti di esecuzione forzata su beni mobili per crediti pecuniari, compresi i procedimenti per l'assunzione di dichiarazioni giurate e le richieste di emissione di un mandato di arresto, ad eccezione degli atti procedurali che avviano un procedimento contenzioso o che devono essere compiuti nell'ambito di un procedimento contenzioso.

I rappresentanti legali che non sono persone fisiche agiscono tramite i loro organi e i rappresentanti incaricati della rappresentanza processuale.

I rappresentanti legali o i rappresentanti autorizzati devono dimostrare il loro potere di rappresentanza all'udienza. Come prova può essere presentato un estratto aggiornato del registro delle imprese o una procura scritta. È inoltre necessario portare con sé la carta d'identità.

8. Informazioni sull'esito della verifica dei crediti

Non sussiste alcun obbligo di partecipare all'udienza di verifica o di provvedere a una rappresentanza. Tuttavia, dopo la verifica dei crediti, il tribunale informa solo i creditori i cui crediti sono stati contestati in tutto o in parte. Il tribunale fallimentare rilascia loro d'ufficio un estratto della tabella dei crediti fallimentari, dal quale risulta l'esito della verifica.

I creditori i cui crediti dichiarati non sono stati contestati né dall'amministrazione fallimentare né da un creditore fallimentare (né dal debitore in caso di amministrazione autonoma) non ricevono alcuna comunicazione speciale dal tribunale (§ 179 comma 3 InsO).

9. Indicazioni relative all'accertamento dei crediti contestati

Nel procedimento di verifica, il tribunale fallimentare deve solo certificare le dichiarazioni delle parti interessate. Se il credito dichiarato da un creditore fallimentare non è stato accertato (completamente) nella procedura di insolvenza, l'accertamento deve essere effettuato attraverso i mezzi legali previsti dalle leggi generali in materia (§§ 180, 185 InsO). Il tribunale fallimentare non è competente in tal senso. In caso di divergenze di opinione in merito al rango, all'importo o al fondamento giuridico di un credito, non è quindi necessario adire il tribunale fallimentare.

I crediti di diritto civile devono essere fatti valere in un procedimento ordinario dinanzi ai tribunali civili o del lavoro, a seconda del motivo. Il tribunale competente per territorio è esclusivamente quello nella cui circoscrizione si trova il tribunale fallimentare (§ 180 comma 1 InsO).

Se al momento dell'apertura della procedura di insolvenza era già pendente una controversia legale relativa al credito, la constatazione deve essere effettuata mediante l'ammissione di tale controversia (§ 180 comma 2 InsO; § 240 ZPO).

Se il creditore fallimentare ottiene ragione con la sua azione legale, tale persona deve richiedere al tribunale fallimentare la rettifica della tabella dei crediti fallimentari, presentando la sentenza passata in giudicato (§ 183 comma 2 InsO).

Se il debitore ha contestato un credito per il quale esiste un titolo esecutivo o una sentenza definitiva, spetta al debitore, entro un termine di un mese a decorrere dalla data di verifica, persegui l'opposizione al credito al di fuori della procedura di insolvenza secondo le leggi generali. In tal caso, il debitore deve dimostrare al tribunale fallimentare di aver perseguito il credito. Dopo la scadenza infruttuosa del termine di un mese, l'opposizione si considera non presentata (§ 184 comma 2,

§ 201 comma 2, 3 InsO).

Gli ulteriori dettagli procedurali per la procedura di accertamento dei crediti contestati sono riportati nei §§ 179 - 185 InsO.

10. Note relative alla pubblicazione

Le informazioni relative alla procedura di insolvenza vengono in parte rese pubbliche. La pubblicazione avviene ai sensi del § 9 comma 1 frase 1 InsO in combinato disposto con il § 2 InsOBekV tramite una pubblicazione centrale e interregionale su Internet alla pagina: www.insolvenzbekanntmachungen.de. La legge disciplina caso per caso quali atti della procedura di insolvenza debbano essere pubblicati. In particolare, vengono pubblicate le seguenti informazioni:

- la decisione di apertura della procedura di insolvenza,
- a partire dal 1° luglio 2007, le decisioni relative al rigetto di una domanda di insolvenza per insufficienza di massa,
- Decisioni relative all'ordinanza e alla revoca di misure cautelari da parte del tribunale,
- la decisione relativa alla revoca o alla chiusura della procedura di insolvenza,
- decisioni relative alla determinazione del compenso del curatore fallimentare, del fiduciario e dei membri del comitato dei creditori,
- fissazione delle scadenze,
- annuncio dell'esdebitazione,
- concessione o rifiuto dell'esdebitazione.

La pubblicazione ha efficacia di notifica e sostituisce sempre la notifica individuale, anche nei casi in cui non sia prescritta dalla legge. Ai sensi del § 9 comma 3 InsO, la pubblicazione è sufficiente come prova della notifica a tutte le parti interessate anche nei casi in cui l'InsO prescriva una notifica speciale. Ulteriori informazioni sulla pubblicazione ufficiale sono disponibili nella scheda informativa sulla pubblicazione ufficiale su Internet (§ 9 InsO), consultabile sul portale della giustizia del Land Renania Settentrionale-Vestfalia all'indirizzo <https://www.justiz.nrw/BS/formulare/insolvenz/index.php>.

Se non si dispone di un accesso a Internet, è possibile consultare gratuitamente il sito www.insolvenzbekanntmachungen.de presso qualsiasi tribunale fallimentare del Land Renania Settentrionale-Vestfalia.

È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea degli avvisi pubblicati su questa pagina presso qualsiasi tribunale fallimentare competente del Land Renania Settentrionale-Vestfalia, purché sussista un interesse legittimo.